

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1641-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DELL'UOMO)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro delle finanze  
col Ministro dei trasporti e della navigazione  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
e col Ministro del commercio con l'estero**

*(V. Stampato Camera n. 1649)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 aprile 1995*

---

**INDICE**

|   |      |   |
|---|------|---|
| Relazione .....                         | Pag. | 3 |
| Pareri:                                 |      |   |
| - della 1ª Commissione permanente ..... | »    | 4 |
| - della 5ª Commissione permanente ..... | »    | 5 |
| Disegno di legge .....                  | »    | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di ratifica dell'accordo con il Governo dell'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, si colloca nel filone delle convenzioni-tipo dell'OCSE volte a risolvere questo problema frequente fra gli Stati.

L'accordo in esame sostituisce la vecchia normativa, risalente al 1981, ed è volto a rendere più incisiva e competitiva la presenza dell'imprenditoria italiana in India e incentivare al contempo l'interscambio commerciale fra i due Paesi.

Dopo aver delimitato il campo di applicazione ai soggetti residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, vengono prese in esame per l'India l'imposta sul reddito (*income tax*) e relative soprattasse e la sovrimposta (*surtax*) e per l'Italia le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e l'imposta locale sui redditi. Si stabili-

sce poi che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in detto Stato, così come i redditi ricavati dall'esercizio di libere professioni o attività indipendenti; quanto agli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa mentre i dividendi societari sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. Dopo aver definito i metodi per evitare le doppie imposizioni, vengono infine fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in base alle regole generali del diritto internazionale.

Dati i prevedibili vantaggi che si rifletteranno sull'economia degli operatori italiani in India si sollecita la rapida approvazione del disegno di legge.

DELL'UOMO, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: **MAGLIOZZI**)

21 giugno 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MANTOVANI)

20 giugno 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.